

XXIII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedo (pag. 701) — Presentazione di relazione (pag. 701) — votazione a scrutinio segreto (pag. 702) — Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge: « Sui Consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici » (N. 39) (pag. 702); « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo » (N. 70) (pag. 704); « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 68) (pag. 706); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 76) (pag. 707); « Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto » (N. 72) (pag. 709); « Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dai laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione » (N. 71) (pag. 710); « Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare » (N. 49) (pag. 710) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie » (N. 69), parlano il senatore Tamassia (pag. 710), il relatore dell'Ufficio centrale senatore De Seta Enrico (pag. 711) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 711) — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1 (pag. 712) — Sull'art. 2 parlano il senatore Del Lungo (pag. 713), il relatore, senatore De Seta Enrico (pag. 713) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 713); quindi l'articolo è approvato — Presentazione di relazioni (pag. 713) — Ripresa della discussione; sull'art. 3 parlano i senatori Cavalli (pag. 714), Tamassia (pag. 714) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 714), quindi l'articolo è approvato — Senza discussione è approvato l'art. 4 — Presentazione di relazione (pag. 715) — Si riprende la discussione, e, senza osservazioni, si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 715) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 716).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il ministro della pubblica istruzione, del tesoro e dei lavori pubblici.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pisa chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia. Se

non si fanno osservazioni in contrario, il congedo s'intende accordato.

Presentazione di relazione.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Estensione al R. Corpo delle miniere

delle disposizioni legislative concernenti il Corpo del Genio civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale (N. 53);

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina (N. 56);

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra (N. 59)

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

MEZZANOTTE. Domando la parola.

PREIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907 riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie, non concesse ad imprese private ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mezzanotte della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Stante l'urgenza, io prego il Senato di voler consentire che questo disegno di legge sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Essendo stata già dichiarata l'urgenza, se non vi sono opposizioni, questo disegno di legge si porrà all'ordine del giorno della seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè l'on. ministro delle finanze è occupato nella discussione del bilancio del suo Ministero nell'altro ramo del Parlamento, invertiremo l'ordine del giorno e discuteremo il progetto di legge « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici ».

Approvazione del disegno di legge: « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici ».

Prego l'on. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 39).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite possono riunirsi in consorzio per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

A questi consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il consorzio secondo le norme vigenti e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di due milioni.

In ogni caso di gara o di trattativa privata, l'ammissione di consorzi di cooperative all'appalto rimane subordinata al giudizio insindacabile dell'Amministrazione che decide sulle sufficienti garanzie d'idoneità, stabilità e solvibilità dei consorzi stessi.

Ai consorzi sono estese, per la formazione della cauzione, le stesse norme vigenti per le Società cooperative di produzione e lavoro.

(Approvato).

Art. 2.

Le Società cooperative di produzione e lavoro che intendono riunirsi in consorzio agli effetti dell'articolo precedente, debbono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando, oltre la proposta di statuto del consorzio, i loro statuti approvati e pubblicati nei modi di legge.

Nella proposta di statuto debbono essere determinati l'oggetto e la durata del consorzio, la sua sede, il suo patrimonio, i contributi delle singole Società, i modi di versamento, la rappresentanza e gli organi d'amministrazione del consorzio, le norme relative alla responsabilità del consorzio, delle singole Società e degli amministratori fra loro e verso i terzi.

(Approvato).

Art. 3.

Il consorzio è costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici: il decreto dev'essere pubblicato, assieme allo statuto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei *Bollettini Ufficiali* delle prefetture presso le quali sono iscritte le singole Società costituenti il consorzio.

Contro il diniego del decreto di costituzione del consorzio e contro la negata approvazione in tutto o in parte dello statuto, è ammesso il ricorso alla 5^a Sezione del Consiglio di Stato.

Le norme del presente articolo sono osservate anche per le eventuali modificazioni dello statuto.

(Approvato).

Art. 4.

Il consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del Codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano.

(Approvato).

Art. 5.

I consorzi di cooperative godono di piena autonomia e i loro atti non sono soggetti ad approvazione superiore.

Essi sono però sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commer-

cio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 6.

Ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro agli effetti degli articoli 1, 2 e 3, è applicabile nei rapporti della tassa di bollo, la esenzione prevista nell'articolo 29, n. 9, della legge sul bollo (testo unico 4 luglio 1897, n. 414), purchè il capitale complessivo del consorzio non superi lire 200,000 e ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di 30,000 lire.

Gli atti dei consorzi di cui al precedente comma sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di lire 1.20

Le esenzioni e riduzioni di tassa, concesse nel presente articolo, avranno effetto per un quinquennio dalla data di costituzione del consorzio, anche quando le cooperative, che compongono il consorzio, abbiano singolarmente perduto il diritto alla esenzione concessa dalle leggi in vigore, per la decorrenza del quinquennio.

(Approvato).

Art. 7.

Quando in favore di Cooperative, Banche popolari, Casse di risparmio ed altri Istituti di credito siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute dall'Amministrazione stessa ad una cooperativa o consorzio di cooperative di produzione e lavoro per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento è ammesso sul prezzo di appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, nè può produrre sospensioni nel corso dei pagamenti.

(Approvato).

Art. 8.

Per pagamento di acconti negli appalti a cooperative o consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di lire 50,000 ed a disposizione fino a lire 100,000.

(Approvato).

Art. 9.

Le cessioni di crediti, di cui all'art. 7 della presente legge, e i contratti di apertura di credito fatti con cooperative e con consorzi di cooperative da altri sodalizi cooperativi, Casse di risparmio, Banche popolari e qualsiasi altro Istituto di credito, per fornire le somme occorrenti alla esecuzione dei lavori pubblici, sono sottoposti ad una tassa di registro in ragione di cent. 12 per ogni 100 lire o frazioni di 100 lire, decimi compresi.

(Approvato).

Art. 10.

Sono abrogati il secondo, terzo e quarto comma dell'art. 32 della legge 7 luglio 1907, n. 429, dell'art. 5 della legge 19 luglio 1907, n. 549, e dell'art. 59 del testo unico delle leggi a favore della Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 814.

È altresì abrogato l'art. 23 della legge 9 luglio 1908, n. 445, in quanto estende alle opere pubbliche di Basilicata le citate disposizioni della legge 9 luglio 1907, n. 549.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 70).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il collegio comunale femminile « Uccellis » di Udine è dal 1° ottobre 1909 convertito in educatorio femminile governativo col concorso del Governo, della provincia e del comune di Udine e della Comissaria Uccellis, i quali assumono a proprio carico i contributi stabiliti dall'annessa Convenzione.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 15,000 corrispondente ai contributi degli enti predetti, nonché lire 30,500 per la spesa occorrente per il personale direttivo ed insegnante del Regio educatorio, giusta l'annesso ruolo organico, portando in aumento al bilancio dell'entrata per « rimborsi e concorsi » i contributi stabiliti nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Con speciale statuto organico sarà provveduto all'ordinamento del Regio educatorio.

(Approvato).

Art. 4.

Al personale, che per effetto immediato della conversione passerà al servizio dello Stato, saranno applicate le disposizioni della legge 6 agosto 1893, n. 456.

(Approvato).

Convenzione tra il Ministero dell'istruzione pubblica (rappresentato da S. E. il professore Luigi Rava) e l'Amministrazione provinciale e comunale di Udine e la Comisseria « Uccellis » per la trasformazione del collegio comunale « Uccellis » di Udine in R. Educatorio femminile.

Art. 1.

L'istituendo Regio educatorio sarà amministrato da un Consiglio direttivo sotto la vigilanza del Consiglio provinciale scolastico e del Ministero dell'istruzione pubblica secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

All'istituzione e mantenimento del detto Regio educatorio contribuiranno lo Stato, la provincia e il comune di Udine e la Comisseria « Uccellis » :

a) lo Stato assumendo a proprio carico la spesa occorrente per il personale direttivo e insegnante nei limiti di annue lire 30,500 ;

b) la provincia di Udine con la cessione del fabbricato ove attualmente ha sede il collegio comunale « Uccellis » e con un contributo annuo di lire 5,000, assumendosi ancora l'obbligo della spesa necessaria per i lavori di adattamento dei locali anzidetti fino alla concorrenza di lire 26,000 ;

c) il comune di Udine con un contributo annuo di lire 7,000 ;

d) la Comisseria « Uccellis » con un contributo annuo di lire 3,000.

Art. 3.

I contributi della provincia, del comune e della Comisseria « Uccellis » saranno versati al pubblico Erario e pagati al 31 dicembre di ogni anno. A garantire la puntualità del pagamento dei contributi della provincia e del comune, i detti enti dovranno rilasciare tante delegazioni all'esattore delle imposte, sulle so-

vraimposte o in deficienza di queste su altri cespiti dati in riscossione all'esattore, quante sono le annualità del contributo medesimo da pagarsi all'Erario a tenore dell'art. 5 della presente Convenzione. A garanzia poi della puntualità del pagamento del contributo della Comisseria « Uccellis », questa si obbliga a depositare al tesoro titoli pubblici di Stato - o da esso garantiti - per una rendita annua netta uguale all'ammontare del contributo medesimo.

Art. 4.

La Comisseria « Uccellis » manterrà nel nuovo educatorio le graziate assumendosi l'obbligo della spesa delle rette, di corredo e di quant'altro possa occorrere, secondo le disposizioni del regolamento.

La retta è fissata in lire 650 annue.

Art. 5.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 10 a decorrere dal 1° ottobre 1909 e s'intenderà rinnovata per ugual periodo di tempo qualora non sia denunziata da una delle parti contraenti un anno prima della scadenza.

Roma, dicembre 1909.

Il ministro della pubblica istruzione
LUIGI RAVA.

Il sindaco di Udine
DOMENICO PECILE.

Il presidente della Comisseria « Uccellis »
AVV. GIUSEPPE COMELLI.

Il presidente della Deputazione provinciale di Udine
DAMIANO ROVIGLIO.

Ruolo organico del personale direttivo e insegnanti a carico dello Stato.

| | | |
|---|-----------|---------------|
| Direttrice | L. | 3,000 |
| Vice-Direttrice | » | 2,000 |
| 2 Maestre | » | 2,400 |
| 2 Maestre | » | 2,000 |
| 2 Istitutrici | » | 2,400 |
| 3 Istitutrici | » | 3,000 |
| 2 Insegnanti di lettere italiane | » | 3,600 |
| 1 Insegnante di pedagogia | » | 1,800 |
| 1 Id. di storia | » | 1,500 |
| 1 Id. di geografia | » | 1,200 |
| 1 Id. di matematica | » | 1,500 |
| 1 Id. di scienze fisiche e naturali | » | 1,200 |
| 1 Id. di disegno e calligrafia | » | 1,200 |
| 1 Id. di francese | » | 1,200 |
| 1 Id. di inglese e tedesco | » | 1,500 |
| 1 Id. di agraria orticoltura, floricoltura e giardinaggio | » | 600 |
| 1 Id. di storia dell'arte | » | 400 |
| | <u>L.</u> | <u>30,500</u> |

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori e nuove assegnazioni per l. 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 68).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 351,850 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata altresì l'istituzione dei nuovi capitoli 107-*bis*, 139-*ter* e 144-*bis* indicati nella tabella medesima.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

| | | |
|---------|--|----------------|
| Cap. n. | 10. Allievi fattorini. — Fattorini in surrogazione di commessi. — Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche. — Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi L. | 80,000 |
| » | 14. Indennità per missioni all' interno ed all'estero . » | 30,000 |
| » | 42. Spese per la istituzione di uffici postali italiani all'estero. — Assegni ed indennità al personale applicativi. — Retribuzioni al personale avventizio. — Spese di procacciato d' ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi » | 35,000 |
| » | 95. Sovvenzione alla Società di Navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi. » | 10,000 |
| » | 107-bis. Indennità agli interpreti e ai dirigenti i centralini telefonici » | 10,000 |
| » | 111. Indennità per servizio prestato in tempo di notte. » | 10,000 |
| » | 117. Spese d' ufficio » | 20,000 |
| » | 119. Mantenimento, restauro e adattamento di locali . » | 15,000 |
| » | 139-ter. Spese per l'acquisto di un'area occorrente per l'impianto della stazione radiotelegrafica presso Palermo e per la costruzione di una strada d' accesso a quella stazione. — Costruzione di canali di scolo e di condutture d' acqua per le stazioni di Cagliari, Napoli e Palermo (legge 24 marzo 1907, n. 111) . . . » | 30,000 |
| » | 144-bis. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 103-xxi del bilancio per l'esercizio 1907-908 « Manutenzione degli uffici centrali e degli impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane » » | 101,850 |
| » | 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria) » | 10,000 |
| | Totale delle maggiori assegnazioni . . . L. | <u>351,850</u> |

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909** » (N. 76).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su**

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 893,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 indicati nella tabella annessa alla presente legge, ed è altresì approvata la modificazione risultante dalla tabella medesima alla denominazione del capitolo n. 104.

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909.

Maggiori assegnazioni.

| | | |
|------------|--|----------------|
| Cap. n. 8. | Compensi per lavoro straordinario ed a cottimo; compensi proporzionali al numero delle operazioni L. | 320,000 |
| » | 9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere - Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione, ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716 » | 30,000 |
| » | 13. Indennità di tramutamento » | 10,000 |
| » | 26. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio » | 3,910 |
| » | 27. Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie » | 890 |
| » | 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria) » | 20,500 |
| » | 74. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe » | 10,000 |
| » | 79. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casseforti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio . . . » | 40,000 |
| » | 90. Lavori straordinari nell'Amministrazione centrale . . . » | 8,000 |
| | <i>Telefoni dello Stato.</i> | |
| » | 104. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale - Avventizi - Operai e personale subalterno in servizio permanente (Spese fisse) » | 450 000 |
| | Totale delle maggiori assegnazioni L. | <u>893,300</u> |

Diminuzioni di stanziamento.

| | | |
|---------|--|----------------|
| Cap. n. | 1. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale L. | 20,000 |
| » | 2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) L. | 10,000 |
| » | 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse) » | 250,000 |
| » | 15. Indennità per visite d'ispezione » | 10,000 |
| » | 16. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione e compensi per maggiore prestazione d'opera agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche . . . » | 10,000 |
| | Da riportarsi L. | <u>300,000</u> |

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1909

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| | <i>Riporto L.</i> | 300,000 |
| Cap. n. 69-bis. Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » | | 30,000 |
| » 71. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe » | | 45,000 |
| » 75. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono, se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) » | | 40,000 |
| » 102-bis. Compensi alla Società di Navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il Continente e la Sardegna » | | 25,500 |
| » 121. Manutenzione degli uffici centrali e degl'impianti interni ed esterni nelle reti telefoniche urbane . . » | | 150,000 |
| » 123. Spese d'esercizio delle reti urbane e delle linee interurbane » | | 115,000 |
| » 139-bis. Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000 di cui all'art. 1º della legge 12 gennaio 1909, numero 12, per provvedere alle spese straordinarie pel ristabilimento e funzionamento dei servizi postali, telegrafici e telefonici e per corrispondere sussidi a titolo di indennizzo ai funzionari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina » | | 147,800 |
| Totale delle diminuzioni L. | | <u>893,300</u> |

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo sarà votato poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni del secondo comma dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto » (N. 72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente i provve-

dimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto, è modificato come segue:

« Allo stesso scopo è stabilita sino a tutto l'anno solare 1913 una sovratassa di centesimi cinque alla tassa di bollo dovuta sui biglietti per trasporto di viaggiatori sulle ferrovie e sui piroscafi, nonchè sui riscontri per trasporto di bagagli e merci sulle ferrovie, sulle polizze di carico e sulle lettere di vettura emesse nel Regno e provenienti dall'estero.

« La stessa sovratassa di centesimi cinque sarà dovuta per i biglietti di abbonamento e per i biglietti e riscontri relativi ai trasporti di viaggiatori e di merci sulle ferrovie in esercizio economico, di che agli articoli 16 e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare » (N. 49).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Tra le leggi mantenute in vigore coll'articolo 11 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, sono comprese quelle del 5 maggio 1901, n. 151, 14 luglio 1907, n. 496 e 5 luglio 1908, n. 361, alle quali nulla è innovato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione » (N. 71).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di voler dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, colla quale furono approvati i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione, è modificato come segue:

« Gli aiutanti sono nominati in seguito ad esame d'idoneità fra i sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo, aventi non meno di 10 e non più di 20 anni di servizio.

« Quando il reclutamento tra i sottufficiali della guardia di finanza non dia modo di coprire intieramente i posti vacanti nel ruolo degli aiutanti, è in facoltà del ministro di provvedere alla loro nomina, mercè pubblico concorso, con le norme che saranno stabilite per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie » (N. 69).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 69).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. A proposito di questo disegno di legge, devo fare un'osservazione. Io crederei opportuno che oltre alle ispezioni didattiche, vi fossero anche le ispezioni igieniche sia per ciò che riguarda i locali delle scuole, sia per il modo con cui l'insegnamento viene impartito. Non parlo di programmi, perchè relativamente ad essi gli ispettori non avrebbero competenza di sorta. Ma è fuori questione che molte scuole lasciano molto a desiderare dal punto di vista igienico, e perciò credo che debba essere anche in questo campo attiva la vigilanza dello Stato. E poi io insisterei che, come appendice alla ispezione d'igiene, fosse curato anche il modo con cui gli stessi meccanismi dell'istruzione funzionano. Senza entrare a parlare dei programmi, dirò che molte volte il solo orario delle scuole rappresenta una grave offesa all'igiene. Avviene spesso che per l'interesse di qualche maestro, di qualche profes-

sore, l'orario sia stabilito in tal guisa che le materie non abbiano lo svolgimento logico necessario, o che manchi agli alunni il riposo necessario per compensare la fatica dello studio, o per prepararsi a passare da un ramo di studio ad un altro.

Perciò mi permetta l'onor. ministro di esprimere questo desiderio, che vicino all'ispezione di carattere didattico vi possa essere un'ispezione igienica, ispezione la quale per ora dovrebbe limitarsi puramente a questa parte esteriore dell'insegnamento. Mi riservo più tardi, quando si discuterà il bilancio dell'istruzione pubblica, di trattare della parte altissima dell'igiene pedagogica di cui l'onorevole ministro è sapiente custode.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono grato all'onorevole senatore Tamassia delle osservazioni fatte, come sono grato all'Ufficio centrale che con tanta sollecitudine, dottrina e competenza ha voluto riferire su questa legge, da anni attesa, riconoscendone l'importanza per la pubblica istruzione.

Questa legge provvede a tutta la ispezione delle scuole medie. Il senatore Tamassia si assicuri che molto mi sta a cuore anche la questione igienica. Caratteristica dell'azione mia alla Minerva è stata sempre quella di impedire « il sovraccarico » delle materie e degli orari che credo dannoso ai giovani e all'efficacia reale degli studi. Per l'igiene dei locali — di cui conosco i bisogni — mi sono valso dei miei ispettori centrali, ed il Senato sa che io da un anno ne ho quattro, chiesti per legge e ottenuti.... dopo le molte difficoltà che sempre si levano intorno alle cose della Minerva. Sono interessi! Inoltre si ha sempre qualche autorevole scienziato che accetta di andare in visita per le scuole e di riferire al Ministero sulle condizioni igieniche, senza bisogno di formare un organico apposito di ispettori d'igiene. L'Università italiana a molte buone cose provvede, e dà la sua dottrina a utili compiti, senza bisogno di creare nuovi uffici.

Gli ispettori cercheranno che non si facciano cattivi orari per sola comodità di persone.

Riguardo ai locali dirò che vi è un grande progresso — e lo vedo dalle richieste di prestiti a in-

teresse di favore — e che tra i comuni maggiori, vi è quasi una gara nel costruire edifici nuovi o nel riparare i vecchi appunto secondo le leggi dell'igiene. Lo si vede anche a Roma. Si deve ad esempio cercare pure di evitare il male della miopia e il difetto di leggere e scrivere curvi sulle carte; si devono evitare la polvere, l'umidità. Questi ispettori, che il Senato oggi, accogliendo la legge, concederà, dovranno anche curarsi dell'igiene. Il senatore Tamassia ha bene distinto che per quella che è parte strettamente scientifica occorrono tecnici e competenti come lui, e che per quello che si riferisce alle prime norme dell'igiene bastano gli ispettori. Ogni buon ispettore locale deve essere conscio delle norme pedagogiche e deve conoscere l'igiene per poter riferire al Ministero gli inconvenienti che riscontrerà al riguardo e denunciare ciò che a lui sembri difettoso. Dopo si verificherà.

Quanto alle osservazioni fatte sugli orari dal senatore Tamassia, ritenga il Senato che, approvata la legge sulle ispezioni, a parecchi di questi inconvenienti, se esistono e non sono noti al Ministero, sarà provveduto.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Ringrazio il signor ministro dell'istruzione pubblica degli schiarimenti datimi, che amplificano anche di più il mio concetto; ed anch'io ritengo che, dando a questi ispettori l'incarico di preoccuparsi anche dell'igiene, si farà un grande vantaggio alla scuola.

DE SETA E., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA ENRICO, *relatore*. Il mio compito è semplice, poichè nessuno ha parlato contro la legge; e per la parte igienica, trattata dal senatore Tamassia, opportunamente ha osservato il ministro, che non può trovar posto in questa legge.

A nome dell'Ufficio centrale non debbo che esprimere una raccomandazione allo stesso ministro, quella cioè che nella nomina degli ispettori centrali sia tenuto conto dei cultori di lettere e di scienze.

Spero che il signor ministro vorrà accettare questa raccomandazione dell'Ufficio centrale.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'Ufficio centrale ha interpretato il pensiero mio. Dovendo provvedere alle ispezioni didattiche e disciplinari, non amministrative, per tutte le materie che s'insegnano nella scuola media italiana è naturale che io debba pensare anche all'insegnamento delle scienze e debba curare, nella nomina di questi ispettori, che anche la parte scientifica sia fra essi degnamente rappresentata. Si assicuri l'Ufficio centrale che questo sarà fatto e lo ringrazio anzi della sua osservazione perchè questa sarà norma migliore nel bandire il concorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Gli Istituti governativi e pareggiati d'istruzione secondaria, classica, tecnica, normale e complementare, saranno raggruppati, ai fini dell'applicazione della presente legge, in ventuna circoscrizioni, come è indicato nella Tabella A, in ognuna delle quali sarà costituito un *Circolo d'ispezione didattica e disciplinare sulle scuole medie*.

TABELLA A.

Sedi e circoscrizioni dei Circoli di ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie.

| Sede principale del Circolo | Provincie comprese nella circoscrizione |
|-----------------------------|--|
| 1. Torino | - Torino; Cuneo. |
| 2. Genova | - Genova, Porto Maurizio, Alesandria. |
| 3. Milano | - Milano, Como, Sondrio. |
| 4. Pavia | - Pavia, Novara. |
| 5. Parma | - Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena. |
| 6. Brescia | - Brescia, Bergamo, Cremona-Mantova. |
| 7. Padova | - Padova, Verona, Rovigo, Vicenza. |
| 8. Venezia | - Venezia, Belluno, Treviso, Udine. |
| 9. Bologna | - Bologna, Forlì, Ravenna, Pesaro, Ferrara. |
| 10. Pisa | - Pisa, Massa Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto. |

11. Firenze - Firenze, Arezzo, Siena.
 12. Perugia - Perugia.
 13. Macerata - Macerata, Ancona, Ascoli, Pesaro.
 14. Aquila - Aquila, Chieti, Teramo.
 15. Roma - Roma.
 16. Napoli - Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Campobasso.
 17. Bari - Bari, Foggia, Lecce.
 18. Catanzaro - Catanzaro, Cosenza, Potenza, Reggio Calabria.
 19. Cagliari - Cagliari, Sassari.
 20. Palermo - Palermo, Trapani, Caltanissetta, Girgenti.
 21. Catania - Catania, Messina, Siracusa.
- (Approvato).

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di settembre, saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni per ogni Circolo, tenendo conto del numero, del grado e della ubicazione delle scuole appartenenti alla circoscrizione.

Tali incaricati potranno essere confermati nei due anni successivi, e, compiuto il triennio, esser rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

Per talune materie speciali può essere assegnato un solo ispettore a più circoscrizioni.

Gli incaricati saranno scelti, senza ordine di preferenza, tra le seguenti categorie:

a) professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri Dicasteri, purchè insegnino materie comprese nei programmi delle scuole medie o materie affini;

b) provveditori agli studi che siano stati professori di scuole secondarie;

c) capi di Istituti appartenenti a una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati a eseguire ispezioni.

d) professori ordinari delle scuole medie di secondo grado e appartenenti al secondo ordine di ruoli, i quali abbiano almeno dieci anni di lodevole servizio, e si trovino ad insegnare in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono chiamati ad eseguire ispezioni.

DEL LUNGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEL LUNGO. Nella lettera *a*, è detto che « gli incaricati saranno scelti senza ordine di preferenza tra le categorie che si indicano »; la prima delle quali è quella dei « professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario, anche dipendenti da altri dicasteri », ecc.

Nella relazione che precede il disegno di legge è rilevato il dubbio « se nel comma dell'articolo 2 dovessero intendersi compresi i professori degli Istituti superiori di Firenze e di Roma »; s'intende bene, degli Istituti superiori di Magistero femminile, i due soli che sono nel Regno. Ed è aggiunto che l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, opportunamente interpellato, ritiene che vi si debbano comprendere, perchè quei professori sono nominati con le stesse garanzie previste dai regolamenti universitari.

Ora tutto ciò è giusto; e credo che, votando quest'art. 2^o, s'intenda espressamente, — col consenso e del Ministero e del Senato — che fra questi professori di Università e di altri Istituti superiori di grado universitario (e quei due dipendono direttamente dal Ministero dell'istruzione pubblica) sono compresi i professori dei due Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e di Firenze.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Io non posso che confermare le parole che l'Ufficio centrale ha scritto nella relazione della legge. E all'onorevole senatore Del Lungo, che mi ricorda il suo alto e geniale ufficio nell'Accademia della Crusca, dirò che nel costituire questo ufficio ho pensato all'*impresa* del suo istituto « il più bel fior ne coglie ». Appunto in ogni ordine di scuole, anche dipendenti da altro dicastero, cercherò il meglio che dà la scienza e la pratica delle scuole nostre, per affidare a tali uomini l'ufficio di sorvegliare la scuola media. Quanto agli Istituti superiori di magistero, ricordo che ho sempre cercato di farli progredire, mettendo, forse per primo, sempre a concorso le nomine dei loro professori e cercando così di chiamare egregi uomini alle loro cattedre. Non mi è dunque passato per la mente l'idea di escluderli da tale ufficio.

DE SETA E., *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA E., *relatore*. Un esposto, che veniva dalla Scuola superiore di magistero femminile di Firenze, fece nascere un dubbio sull'interpretazione di quest'art. 2, e l'Ufficio centrale m'incaricò d'interpellare il ministro in proposito. Il ministro accettò la interpretazione nel senso favorevole, e questo si è dichiarato nella relazione.

DEL LUNGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL LUNGO. Ringrazio il relatore e il ministro delle spiegazioni date.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 2.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

MORIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORIN. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni della ripartizione delle spese stabilite dalla legge 2 luglio 1905, n. 220, e assegnazione di lire 5,000,000 per altre spese straordinarie nella stato di previsione della spesa del Ministero della marina;

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1908-909;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Morin della presentazione delle tre indicate relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Rileggo l'art. 3.

Art. 3.

I professori universitari e i provveditori ispezioneranno di regola i licei, gli Istituti tecnici e nautici e le scuole normali.

I capi di Istituti secondari e i professori dei licei, degli Istituti tecnici e nautici e delle scuole normali ispezioneranno i ginnasi, le scuole tecniche e le complementari.

Le ispezioni saranno eseguite secondo i bisogni didattici e disciplinari delle varie scuole, ma ogni scuola sarà ispezionata per ciascun insegnamento almeno ogni cinque anni.

L'ispezione avrà per iscopo:

a) di accertare che i programmi abbiano il loro compiuto ed esatto svolgimento, di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola;

b) di fare, in conseguenza della ispezione, le opportune proposte al Ministero sulle nomine definitive o i licenziamenti, sulle distinzioni e sulle punizioni dei professori, specialmente in relazione alle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142;

c) di dare sopra ciascun insegnante le informazioni che saranno richieste dal Ministero.

L'incaricato di una ispezione non deve rilasciare alcuna attestazione, nè dare disposizioni relative all'ordine generale degli studi, ma limitarsi a manifestare il suo giudizio e a dare i suoi consigli sull'azione didattica dei singoli insegnanti, riservandosi di fare le altre osservazioni e proposte nella relazione destinata al Ministero.

Il giudizio dell'ispettore sull'azione didattica dell'insegnante sarà comunicato all'interessato.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Nel comma terzo di quest'articolo è detto: « le ispezioni saranno eseguite secondo il bisogno didattico e disciplinare delle varie scuole » ecc.

Ora io domando: Chi è il giudice di questi bisogni? E, quando si presentano, è l'ispettore che potrà decidere in proposito e fare come meglio gli piaccia?

Prego l'onorevole ministro di volermi dare qualche schiarimento, per quanto sia provveduto colla presente legge.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. In coerenza alle osservazioni fatte nella discussione generale, esprimo il desiderio che nella lettera a) di questo articolo dove si dice « di riferire sui libri di testo e di vigilare sul retto andamento didattico e disciplinare della scuola » si intenda anche di vigilare affinché siano osservate le norme generali dell'igiene scolastica.

Non volendo proporre emendamenti, per non intralciare il corso di questo disegno di legge, prego l'onor. ministro di tener conto di questo mio desiderio quando si tratterà di fare il regolamento.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. In merito a quanto ha detto l'onorevole senatore Cavalli faccio una piccola osservazione. Se si tratta di un caso di urgenza, pensa il Ministero ad ordinare un'ispezione, magari inviando l'ispettore centrale; negli altri casi c'è l'ispettorato regionale, il quale si raduna in principio dell'anno scolastico, esamina le condizioni delle scuole e stabilisce quali ispezioni si debbano fare, dopo aver preso notizie dell'andamento delle scuole stesse. Quindi l'ispezione non è lasciata all'arbitrio di un singolo ispettore, ma è determinata da questo Consiglio d'ispezione che si trova in ventun luoghi d'Italia, per rendere in certo modo snodato questo servizio e per non far viaggiare dal centro troppa gente in lungo e in largo per il paese.

All'onor. Tamassia ripeto quello che già dicevo un momento fa: che terrò conto delle sue raccomandazioni nella compilazione del regolamento e nelle norme per applicar la legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Ogni anno, subito dopo la loro nomina, gli ispettori del Circolo si raduneranno nella sede di ciascuna circoscrizione, insieme coi provveditori agli studi delle provincie comprese nella circoscrizione.

L'adunanza sarà indetta e presieduta dall'ispettore designato dal decreto ministeriale di cui all'art. 2, o da chi ne faccia le veci, pure per designazione ministeriale. Il più giovane dei presenti funzionerà da segretario.

In tale riunione saranno concordate le proposte del programma generale dei lavori per l'anno scolastico imminente. Le proposte saranno subito comunicate per l'approvazione al Ministero, a cura di chi presiede la riunione.

Il Ministero comunicherà ai singoli incaricati l'ordine definitivo delle ispezioni da eseguirsi con le raccomandazioni e coi quesiti speciali che crederà di aggiungere riguardo ai programmi, alle scuole o agli insegnanti. Stabilirà anche il tempo, in cui le ispezioni dovranno eseguirsi, avendo cura di non distogliere il professore o il capo di istituto mai più di un mese consecutivo, e darà le opportune disposizioni per le supplenze.

Compiuta l'ispezione il rapporto sarà spedito immediatamente al Ministero.

Alla fine di ogni anno scolastico gli ispettori di ciascun Circolo si raduneranno per compilare una relazione collettiva, nella quale, sulla base dei risultati delle singole ispezioni da loro compiute durante l'anno stesso, saranno esposti i bisogni e le condizioni delle scuole del Circolo.

Il Ministero provvederà in tempo utile all'assegnazione per province del fondo occorrente per le ispezioni previste.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Convenzioni per l'ampliamento e manutenzione della rete telegrafica sottomarina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Tarditi della presentazione della relazione di questo disegno di legge, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo nella discussione degli articoli del disegno di legge: « Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie ».

Art. 5.

Presso il Ministero dell'istruzione risiederanno dieci ispettori delle scuole medie.

Di questi ispettori, sei saranno permanenti e verranno nominati mediante concorso per titoli fra gli insegnanti e funzionari compresi nelle categorie di cui all'art. 2.

Essi avranno lo stipendio indicato nella tabella B ed il diritto all'aumento del decimo dello stipendio ogni sessennio.

Gli altri quattro saranno temporanei; il loro incarico sarà annuale e non potrà essere rinnovato oltre un quinquennio. Se apparterranno ai ruoli dei pubblici funzionari, conserveranno il loro posto e godranno i benefici della relativa carriera. Essi avranno un'indennità annua di lire 2500.

Oltre ai compiti speciali che saranno loro affidati di volta in volta, gli ispettori centrali avranno l'ufficio:

a) di predisporre, sulle proposte annuali dei vari Circoli, il programma generale delle ispezioni, da sottoporsi all'approvazione del ministro;

b) di coordinare i risultati delle ispezioni;

c) di concretare, sulla base di questo risultato, i provvedimenti relativi, da proporsi al ministro;

d) di proporre al ministro le ispezioni straordinarie e le inchieste generali e particolari e, occorrendo, eseguirle;

e) di promuovere studi riguardanti i programmi e i metodi dell'istruzione;

f) di presentare al ministro ogni anno una relazione generale sull'andamento delle scuole secondarie.

Il ministro determinerà le norme per l'ordinamento, per le particolari funzioni, e per le adunanze degli ispettori centrali.

TABELLA B.

Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie.

| Grado | Numero | Stipendio |
|--------------------------|--------|-----------|
| Ispettori permanenti . . | 3 | 7,000 |
| Id. id. . . | 3 | 6,000 |
| Id. incaricati . . | 4 | — |

(Approvato).

Art. 6.

Le diarie degli ispettori, sia centrali che di Circolo, sono calcolate in lire quindici compresa la pernottazione, e in lire dieci senza.

Per il viaggio sarà rimborsato il prezzo del biglietto di 1ª classe sulle ferrovie o sui piroscafi.

Le liquidazioni, per gli ispettori di Circolo, saranno fatte con mandati a disposizione del prefetto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Presentazione di relazione.

MAZZIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulle Casse di risparmio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Mazziotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni relative alla riserva navale:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 71 |
| Favorevoli | 60 |
| Contrari | 11 |

(Il Senato approva).

Disposizioni relative alle pensioni degli ufficiali della Regia marina:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 71 |
| Favorevoli | 64 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa occorrente per l'impianto del riscaldamento a termosifone nei locali del Ministero della guerra:

| | |
|----------------------------|----|
| Senatori votanti | 71 |
| Favorevoli | 64 |
| Contrari | 7 |

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Conversione del collegio Uccellis di Udine in educatorio femminile governativo (N. 70);

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 351,850 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 68);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 (N. 76);

Modificazioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto (N. 72);

Modificazioni all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, che approvò i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione (N. 71);

Alienazione degli immobili demaniali in uso all'Amministrazione militare (N. 49);

Ispezioni didattiche e disciplinari delle scuole medie (N. 69);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private (N. 61-*urgenza*);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Castelfidardo, Filottrano, Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino) (N. 42);

Tombola a favore degli ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica (N. 50);

Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone (N. 51);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile di Teramo e dell'erigendo ospedale civico di Giulianova;

Costituzione in comune autonomo della frazione di Rocca di Cave (N. 60).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 26 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.